

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 – Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino (TO), ad uso irriguo, assentita all'Azienda Agricola Casalatina Gianluca con la D.D. n. 681-5134 del 05/10/2022. RINNOVO Pratica n. A/1254. ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 244-1651 del 08/04/2026; Pratica n. A1254.

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di assentire all'Azienda Agricola Casalatina Gianluca, con sede legale nel Comune di Strambino (TO) in Via Manifattura n. 3, 10019 – C.F. (omissis) – P.IVA 09085720010, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino, ad uso agricolo (irriguo), per l'irrigazione dei terreni descritti in premessa, aventi la superficie complessiva di Ha 02.63, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi i l/s massimi 15 e l/s medi 1,13, per un prelievo massimo annuo che non superi i 9000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in catasto al Foglio n. 35 Particella n. 37, lotti 10b, 11 e 12;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico pari a 34500 l/s nel mese di giugno e pari a 19135 l/s nei mesi di luglio e agosto;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone dovuto per uso agricolo relativo all'annualità 2026, aggiornabile con le modalità e

secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

(... omissis ...)